



## COMUNE DI FORLÌ



Approvato con delibera C.C. n.21 del 10/02/2009

# P.A.E.

***Piano delle Attività Estrattive 2006-2016***

*Adeguamento al P.I.A.E. ai sensi della L.R.17/1991 e successive*

## **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

## **P.A.E. 2006 - 2016**

# **NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

## **INDICE**

### **TITOLO I°**

#### **- DISPOSIZIONI GENERALI -**

Art. 1	Finalità del Piano
Art. 2	Periodo di validità del Piano
Art. 3	Legislazione
Art. 4	Elaborati costitutivi del Piano
Art. 5	Campo di applicazione
Art. 6	Modalità di attuazione
Art. 7	Aree da tutelare
Art. 8	Autorizzazioni comunali
Art. 9	Durata delle autorizzazioni
Art.10	Domanda e documentazione da presentare all' atto della richiesta di autorizzazione
Art.11	Viabilità interna e collegamento delle cave alla rete viaria pubblica
Art.12	Ulteriori interventi connessi con lo svolgimento delle attività estrattive
Art.13	Convenzioni
Art.14	Procedure per il rilascio delle autorizzazioni
Art.15	Oneri istruttori
Art.16	Vigilanza e sanzioni
Art.17	Revoca delle autorizzazioni
Art.18	Ripristino e conferma destinazione di P.R.G.

### **TITOLO II°**

#### **- NORME PARTICOLARI -**

Art.19	Norme per la conduzione delle attività estrattive
Art.20	Salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee
Art.21	Distanza da opere, impianti e proprietà pubblici e privati

- Art.22 Deroghe
- Art.23 Misuratori di falda
- Art.24 Modalità di intervento e recupero delle aree zonizzate
- Art.25 Sistemazione di cave abbandonate
- Art.26 Salvaguardia zone boscate

### **TITOLO III°**

#### **- ZONIZZAZIONI E QUANTITATIVI ESTRAIBILI -**

- Art.27 Gestione delle unità minime d'intervento (u.m.i.)
- Art.28 Gestione delle risorse provenienti da attività diverse
- Art.29 Quantitativi estraibili
- Art.30 Zonizzazioni

## **TITOLO I°**

### **- DISPOSIZIONI GENERALI -**

#### **ART. 1 – Finalità del piano**

Il presente piano, redatto conformemente ed in attuazione del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Forlì - Cesena in vigore dal 31/03/2004 disciplina le attività estrattive del Comune di Forlì nell'obiettivo di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo e di tutela delle risorse idriche in un quadro di corretto utilizzo del territorio e di salvaguardia dei lavoratori e dei terzi.

#### **ART. 2 - Periodo di validità del piano**

Il presente Piano delle Attività Estrattive è valido per 10 anni a partire dalla data della sua approvazione salvo varianti o nuovi strumenti legittimamente approvati. Trascorso tale periodo ed in assenza di un nuovo piano la sua validità si intenderà prorogata per le aree non ancora esaurite o sistemate.

Per le attività estrattive attualmente in corso non previste dal presente piano, l'attività dovrà cessare alla scadenza delle autorizzazioni, salvo eventuali proroghe da concedere secondo i termini previsti dalla L.R. n°17 del 1991.

#### **ART. 3 – Legislazione**

L'attività estrattiva in materia di cave e torbiere e le altre attività ad essa connesse sono disciplinate dalle presenti norme, dalla Legge Regionale n°17 del 18 luglio 1991 “Disciplina delle attività estrattive” e successive varianti o modificazioni (L.R. n°42/92, L.R. n°23/93, L.R. n°45/93, L.R. n°6/95), dalla L.R. n°20 del 27 marzo 2000 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, dalla L.R. n.9 del 18 maggio 1999 “Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale” e successive varianti o modificazioni (L.R. n°35/2000), dal D.P.R. n°128 del 9.4.1959 “Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave” e dal Decreto Legislativo n°624 del 25/11/96 “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee” nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti applicabili in materia.

La presente disciplina è parte integrante del P.R.G. vigente.

#### **ART. 4 - Elaborati costitutivi del piano**

Il presente piano delle attività estrattive è costituito da:

##### **a) Elaborati di analisi**

Gli elaborati di analisi e di studio sono quelli predisposti dall'Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena per il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.12509/22 del 19 febbraio 2004 e condivisi anche in sede di Conferenza di Pianificazione, propedeutica all'adozione del P.I.A.E., ai sensi dell'art.14 della L.R. n20/2000. Tali elaborati formano parte integrante e sostanziale del presente Piano.

#### **b) Elaborati di progetto**

Gli elaborati di progetto, predisposti dal Comune di Forlì per la presente variante al P.A.E. Comunale quale secondo adeguamento al P.I.A.E. della Provincia di Forlì-Cesena, fermo restando gli elaborati di progetto già predisposti dall'Amministrazione Provinciale di Forlì - Cesena per il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, sono costituiti da:

#### **Relazione generale al Piano**

##### **Relazioni tematiche**

- Relazione geolitologica
- Relazione idrogeologica
- Relazione agro-vegetazionale

#### **Norme tecniche di attuazione (N.T.A.)**

#### **Schema tipo di convenzione**

#### **Cartografia di inquadramento:**

- tav.1: carta geologica
- tav.2: carta delle zone incompatibili
- tav.3: carta storica delle cave
- tav.4: ambiti e poli estrattivi
- tav.5: P.R.G. vigente (*a novembre 2008*)

#### **Cartografia e normativa specifica dei Poli e degli Ambiti:**

- Polo "S. Leonardo"
- Polo "Castiglione"
- Polo "Vecchiazzano"
- Polo "Ladino"
- Ambito "Perlina"
- Ambito "S.Martino"
- Ambito "Villa Rovere"

#### **Studio d'Incidenza del Piano**

#### **Valutazione Sostenibilità Ambientale e Territoriale VAS-VALSAT**

#### **Elenco, istruttoria e deduzioni alle osservazioni**

### **ART. 5 - Campo di applicazione**

Le presenti norme disciplinano le attività estrattive, gli impianti di lavorazione, le attrezzature ad essi connesse e la viabilità interna e di accesso alle cave.

Per attività estrattive si intendono le modificazioni dello stato fisico del suolo tese a estrarre, commercializzare e/o utilizzare come materiali di cava i materiali di cui al III° comma dell'art. 2 del R.D. n°1443 del 9.7.1927.

Non rientrano nelle modificazioni di cui al comma precedente le operazioni tese al miglioramento fondiario delle aziende agricole purchè non comportino commercializzazione e/o utilizzo del materiale estratto per fini non direttamente connessi all'attività agricola.

Per impianti di lavorazione si intendono:

- gli impianti di trattamento atti alla frantumazione, macinazione, vagliatura, classificazione lavaggio e insilaggio dei materiali litoidi nonchè quelli relativi alla selezione e successive operazioni di trasformazione di inerti di varie nature (es. macerie);
- gli impianti di stagionatura e stoccaggio, accumulo, caricamento e successive operazioni di lavorazioni (fornaci) di materiali argillosi.

Per attrezzature di servizio s'intendono i manufatti adibiti al ricovero dei mezzi impiegati, al deposito dei materiali e ai servizi del personale addetto.

Per viabilità di accesso alla cava si intendono le piste e le infrastrutture necessarie a consentire il collegamento della cava alla rete viaria pubblica.

### **ART. 6 – Modalità di attuazione**

Il piano delle attività estrattive si attua attraverso l'individuazione di aree specifiche di intervento **che** vengono distinte secondo le loro caratteristiche in:

- a) Ambiti estrattivi: aree per attività estrattive di importanza locale;
- b) Poli estrattivi: aree per attività estrattive di importanza sovracomunale.

Entrambe le tipologie sono soggette alla disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale.

Le cave con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o con una superficie interessata superiore a 20 ha sono assoggettate alla procedura di VIA (valutazione dell'impatto ambientale).

Le cave inferiori ai limiti di cui sopra sono assoggettate alla procedura di verifica (screening).

L'esito della procedura di screening può comportare o meno la necessità di assoggettamento del progetto alla ulteriore procedura di VIA.

### **ART. 7 - Aree da tutelare**

Non sono comunque disponibili per l'apertura di nuove cave:

- le aree interessate da insediamenti residenziali, industriali e artigianali o comunque vincolate per un uso non agricolo dagli strumenti urbanistici vigenti;

- le aree soggette a vincoli militari o di consolidamento o di trasferimento di abitati;
- le proprietà demaniali;
- gli alvei di piena ordinaria dei corsi d'acqua;
- i boschi d'alto fusto (fustaie di conifere, querceti, faggete, castagneti da frutto, rimboschimenti recenti a spese dello Stato, ecc.);
- i parchi naturali in atto o in progetto;
- le aree interessate o da destinare ad importanti opere civili, come prese di acquedotti, strade, ecc.

I vincoli derivanti dalle prescrizioni del:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (L.R. n.6/95);
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n°42 del 2004);
- Vincolo idrogeologico (R.D. 3267 del 1923);
- Vincolo sismico (L. 64/74 e O.P.C.M. 3274 del 20/3/2003)

e quelli determinati dalla presenza di boschi cedui, di particolari colture agricole, di acque superficiali e sotterranee di non rilevante interesse, non sono considerati a priori preclusivi dello sviluppo dell'attività estrattiva, salvo diverse specifiche disposizioni, ma impongono una particolare attenzione nella verifica preliminare, comune peraltro a tutte le richieste di apertura di nuove cave, tanto della compatibilità dell'attività richiesta con la situazione locale, quanto della adeguatezza del piano di coltivazione e soprattutto del piano di sistemazione alla salvaguardia territoriale o ambientale.

#### **ART. 8 - Autorizzazioni Comunali**

L'esercizio delle attività estrattive viene consentito attraverso specifiche autorizzazioni che, fatti salvi eventuali diritti di terzi, vengono rilasciate dal Comune conformemente a quanto previsto dall'art.11 della Legge Regionale n°17 del 1991

Le autorizzazioni vengono rilasciate:

- per le cave soggette a verifica (screening): in seguito a verifica (screening) positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA, successivamente alla presentazione degli elaborati di cui all'art.10 delle presenti norme e previa stipula della convenzione di cui all'art.14;
- per le cave soggette alla valutazione di impatto ambientale (VIA): successivamente alla deliberazione di valutazione d'impatto ambientale positiva, previa presentazione degli elaborati di cui all'art.10 delle presenti norme e stipula della convenzione di cui all'art.14.

Le autorizzazioni sono personali e sono condizionate dal documentato possesso dei necessari requisiti imprenditoriali, tecnici ed organizzativi da parte del richiedente. Ogni mutamento del soggetto è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione. Le autorizzazioni vengono rilasciate, ove il progetto di coltivazione e la documentazione necessaria siano conformi alle previsioni del presente Piano, su domanda dell'interessato.

Ogni onere derivante dal reperimento e dalla elaborazione dei dati necessari alla corretta applicazione delle presenti norme è a carico del richiedente l'autorizzazione così come ogni altra spesa per

registrazioni di atti, stipule o altro, necessaria per giungere al definitivo rilascio dell'autorizzazione medesima.

Se dagli studi presentati o da elementi conoscitivi sopraggiunti emergessero in una o più aree individuate nel presente P.A.E. situazioni di particolare pericolosità da rendere assolutamente sconsigliabili interventi di estrazione, le richieste avanzate potranno non essere accolte. In tali casi i relativi provvedimenti di diniego, motivati, saranno notificati agli interessati.

L'autorizzazione determina:

- il tipo e la quantità di materiali di cava di cui è consentita la coltivazione con riferimento ai singoli anni di durata dell'autorizzazione stessa;
- l'estensione e la profondità massima consentite, riferite a specifici punti fissi di misurazione;
- le modalità di sistemazione finale delle aree;
- la data di scadenza;
- ogni altra prescrizione e modalità da osservarsi nell'esercizio dell'attività estrattiva, anche a salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale, idrogeologica nonché igienica e della salute e sicurezza dei lavoratori e dei terzi.

Qualora l'attività estrattiva debba svolgersi in zone soggette a tutela particolare, l'autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione dei provvedimenti e degli atti di competenza delle autorità preposte a tutela.

#### **ART. 9 - Durata delle autorizzazioni**

La durata delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Comune sarà regolata come da prescrizioni dell'art. 15 della Legge Regionale n°17 del 1991.

Qualsiasi variante al piano di coltivazione convenzionato ed al relativo progetto di sistemazione agro-geo-pedologica sarà soggetta a nuova autorizzazione del Comune previo parere degli organi competenti, ove non si tratti di semplice variazione dei tempi di coltivazione.

In tal caso l'autorizzazione sarà rilasciata, previa stipula di nuova convenzione, procedendo a nuova istruttoria completa della pratica, sentita anche la Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive (v. art. 14 delle presenti N.T.A.).

#### **ART. 10 - Domanda e documentazione da presentare all'atto della richiesta di autorizzazione**

##### **CASO A: CAVE SOGGETTE A VERIFICA (SCREENING)**

###### **1) Domanda per attivare la procedura di Screening**

La domanda per attivare la procedura di Screening, redatta su carta bollata, dovrà essere indirizzata al Sindaco e presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Essa dovrà contenere gli elaborati di cui alla L.R. n.9/99 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" e successive.



La verifica deve riguardare l'intera area compresa nel perimetro dell'ambito o del polo estrattivo comunale. Il proponente deve essere in possesso del titolo conferente la disponibilità di almeno uno dei terreni compresi nel perimetro dell'ambito o del polo estrattivo comunale.

Qualora la richiesta di verifica non riguardi l'intero ambito o polo estrattivo, gli elaborati dovranno prendere in esame l'intero ambito o polo estrattivo ed un adeguato intorno, considerando la possibilità di eventuali possibili successivi interventi estrattivi in altre porzioni. L'esito della procedura di Screening riguarderà esclusivamente le porzioni di cui il proponente è in possesso del titolo conferente la disponibilità dei terreni.

Gli eventuali possibili successivi interventi estrattivi in altre porzioni prenderanno atto dei contenuti e degli esiti delle procedure di Screening già effettuate ed all'interno degli elaborati dovranno analizzare anche gli impatti relativi al contesto in cui si inserisce l'intervento proposto.

L'esito della procedura potrà essere

- a) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA;
- b) verifica positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
- c) accertamento della necessità di assoggettamento del progetto alla procedura di VIA.

Le prescrizioni eventualmente impartite nel caso di verifica positiva obbligheranno il proponente a conformare il progetto e saranno vincolanti per le amministrazioni competenti.

Gli esiti di cui al punto a) ed al punto b) costituiscono titolo per inoltrare la richiesta di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi della L.R. n.17/91 e successive.

In caso di verifica positiva, con esclusione del progetto dalla procedura di VIA, il proponente può avanzare domanda di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva.

## 2) Domanda di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva

La domanda redatta su carta bollata dovrà essere indirizzata al Sindaco. Essa dovrà contenere, oltre alla copia della delibera di screening positivo, il progetto di coltivazione comprensivo della prevista documentazione amministrativa e tecnica conforme alle prescrizioni dell'art. 13 della L.R. n°17 del 1991, alle presenti N.T.A. nonché alle vigenti normative in materia.

In particolare la domanda dovrà specificare il titolo conferente il diritto all'uso dell'area, i confinanti, il direttore dei lavori, le particelle catastali interessate, le relative superfici, i volumi movimentati (complessivi ed annuali), le profondità che verranno raggiunte e l'elencazione degli allegati tecnici ed amministrativi. La firma dovrà essere autenticata a norma di legge.

## **CASO B: CAVE SOGGETTE ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)**

### 1) Domanda per attivare la procedura di VIA

La domanda per attivare la procedura di VIA, redatta su carta bollata, dovrà essere indirizzata al Sindaco e presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Essa dovrà contenere gli elaborati di cui alla L.R. n.9/99 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale" e successive.

Sarà facoltà del proponente richiedere al Sindaco l'effettuazione di una fase preliminare (scoping) volta alla puntuale definizione dei contenuti del SIA e della documentazione amministrativa e tecnica, il tutto in conformità a quanto previsto dall'art. 12 della L.R.n°9 del 1999.

Lo Studio d'Impatto Ambientale deve riguardare l'intera area compresa nel perimetro dell'ambito o del polo estrattivo comunale. Il proponente deve essere in possesso del titolo conferente la disponibilità di almeno uno dei terreni compresi nel perimetro dell'ambito o del polo estrattivo comunale.

Qualora la richiesta di VIA non riguardi l'intero ambito o polo estrattivo, il progetto deve riguardare la porzione oggetto di autorizzazione mentre il SIA dovrà prendere in esame l'intero ambito o polo estrattivo ed un adeguato intorno, considerando la possibilità di eventuali possibili successivi interventi estrattivi in altre porzioni. L'esito della procedura di VIA riguarderà esclusivamente le porzioni di cui il proponente è in possesso del titolo conferente la disponibilità dei terreni.

Le eventuali successive richieste d'estrazione per le aree comprese in un perimetro estrattivo già valutato positivamente ai sensi della L.R.n°9 del 1999, dovranno ripetere la procedura di VIA ed il SIA, preso atto dei contenuti della procedura di VIA positiva già approvata, dovrà considerare gli effetti prodotti sull'ambiente dall'attività di cava già autorizzata in precedenza.

L'esito della procedura potrà essere

- a) valutazione positiva;
- b) valutazione positiva con prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo;
- c) valutazione negativa.

Le prescrizioni eventualmente impartite nel caso di valutazione positiva obbligheranno il proponente a conformare il progetto e saranno vincolanti per le amministrazioni competenti.

Gli esiti di cui al punto a) ed al punto b) costituiscono titolo per inoltrare la richiesta di autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi della L.R. n.17/91 e successive.

## 2) domanda di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva

La domanda redatta su carta bollata dovrà essere indirizzata al Sindaco e può essere presentata in qualsiasi momento della procedura di VIA.

Nel caso in cui la procedura di VIA sia terminata, dovrà contenere una copia della deliberazione favorevole di VIA.

Nel caso in cui la procedura di VIA non sia ancora terminata, essa dovrà contenere gli estremi dell'avvenuta presentazione della richiesta di VIA. In tal caso il richiedente può chiedere che all'interno della Conferenza dei Servizi siano resi anche i pareri ai sensi della L.R. n.17/91.

La domanda di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività estrattiva dovrà contenere inoltre il

progetto di coltivazione comprensivo della prevista documentazione amministrativa e tecnica conforme alle prescrizioni dell'art. 13 della L.R. n°17 del 1991, alle presenti N.T.A. nonché alle vigenti normative in materia.

In particolare la domanda dovrà specificare il titolo conferente il diritto all'uso dell'area, i confinanti, il direttore dei lavori, le particelle catastali interessate, le relative superfici, i volumi movimentati (complessivi ed annuali), le profondità che verranno raggiunte e l'elencazione degli allegati tecnici ed amministrativi. La firma dovrà essere autenticata a norma di legge.

#### **PROGETTO DI COLTIVAZIONE: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

- a) titolo conferente la disponibilità dei terreni (nota di trascrizione rilasciata dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari in caso di aree di proprietà del richiedente o nota c.s. più contratto di locazione registrato a norma di legge in caso di area non di proprietà del richiedente);
- b) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., o certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risultino la ragione sociale, la sede, il legale rappresentante e l'insussistenza di procedimenti fallimentari in corso;
- c) estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata;
- d) designazione del Direttore Responsabile ai sensi del D.P.R. n°128 del 1959;
- e) provvedimenti/nulla-osta per aree soggette a particolari vincoli (es.: vincolo idrogeologico);
- f) documentazione da inviare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, a cura del Comune, per le cave poste in aree soggette a tutela ambientale e paesistica ai sensi del D.Lgs.42 del 2004 "Codice dei beni culturali ed ambientali";
- g) planimetria in scala 1:2.000 indicante il perimetro dell'area di cava, i limiti individuati dal P.A.E., i confini di proprietà ed il nominativo delle ditte confinanti;
- h) corografia (scala 1:5.000 e 1:25.000) della zona, ove risulti l'ubicazione della cava ed il suo inserimento nel quadro delle infrastrutture e delle destinazioni d'uso del territorio limitrofo con evidenziati gli eventuali vincoli esistenti.

Si precisa che potranno essere accolti, in sede di istruttoria, contratti di locazione non ancora registrati purchè in convenzione venga specificato che il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato alla presentazione di detti atti perfezionati.

#### **PROGETTO DI COLTIVAZIONE: DOCUMENTAZIONE TECNICA**

- i) cartografia di progetto redatta su rilievo topografico giurato con localizzazione dei termini lapidei;
- l) relazione tecnica
- m) rapporto sulle caratteristiche ambientali comprendente un'esauriente documentazione fotografica;
- n) relazione sulle caratteristiche geologiche, geomorfologiche, giacimentologiche e idrogeologiche dell'area di intervento con relative carte tematiche;
- o) relazione geotecnica e geomeccanica;

- p) relazione sull'uso attuale del suolo, sulla vegetazione e sugli effetti dell'intervento sull'assetto vegetazionale con verifica relativa alle specie autoctone con attestazione dell'eventuale insussistenza del vincolo di tutela del sistema boschivo di cui al 2° comma, lettera g) dell'art. 31 della L.R. n.17/91 attraverso specifica certificazione sottoscritta da un tecnico abilitato nel caso in cui l'area di cava ricada all'interno del "sistema forestale boschivo" di cui all'art.10 del P.T.C.P. vigente;
- q) descrizione e localizzazione degli impianti di trasformazione;
- r) programma economico finanziario;
- s) piano di coltivazione della cava completo delle parti relative alla viabilità di cantiere, a quella di collegamento della cava con la rete stradale pubblica, alle attrezzature di servizio ed agli eventuali impianti di lavorazione da installare.;
- t) progetto di sistemazione durante ed al termine dell'attività estrattiva, con computo metrico di tutte le opere di sistemazione previste;
- u) proposta di convenzione conforme allo schema allegato;
- v) ulteriore eventuale documentazione tesa a chiarire particolari situazioni.
- w) relazione sui rischi per la sicurezza e la salute dei terzi e le misure di prevenzione adottate;
- x) relazione sui rischi specifici per la sicurezza e la salute dei lavoratori e sulle misure di prevenzione previste, considerando anche, per quanto applicabili, i contenuti di cui agli articoli 6 e 10 del D.Lgs 624/96 (Documento di Sicurezza e Salute - DSS), la viabilità interna, gli apprestamenti igienico sanitari e di riposo, la sistemazione dei luoghi di lavoro, il soccorso ai lavoratori isolati, l'esposizione al rumore, la presenza di più ditte.

**Si precisano di seguito contenuti e modalità di formazione dei summenzionati atti tecnici:**

i) cartografia di progetto redatta su rilievo topografico giurato con localizzazione dei termini lapidei:

1) rilievo

*Il rilievo topografico dovrà essere realizzato secondo le seguenti prescrizioni:*

- *Rilievo dell'intero perimetro dell'area di cava.*
- *Rilievo dei confini di proprietà dove questi sono posti ad una distanza inferiore a 100 mt. dal perimetro dell'area di cava.*
- *Rilievo di tutte le opere ed impianti pubblici e privati esistenti all'interno dell'area di cava e all'esterno per una fascia di almeno 100 mt.*
- *Rilievo di tutti i punti caratteristici del terreno, estendendolo oltre il perimetro di cava per una fascia sufficientemente estesa atta a descrivere la situazione idrogeomorfologica del territorio in esame, con particolare riferimento ai corpi idrici superficiali, compreso il reticolo dei fossi.*
- *Appoggio del rilievo ad almeno tre punti fiduciali istituiti dall'U.T.E. in modo che l'intera area di cava sia inserita all'interno del triangolo fiduciale. Nel caso non sia possibile inserire l'intera*

*area entro il triangolo fiduciale questa potrà debordare in misura inferiore al 30% dell'area complessiva di cava.*

- *La tolleranza per tutti gli angoli e le misure dovrà essere conforme a quanto stabilito dalla circolare catastale n. 2 del 1988: precisione angolare di almeno 20 cc. e misurazione della distanza con s.q.m. non superiore a più o meno  $(0.5+0.5xD)$ cm, dove D rappresenta la distanza espressa in chilometri.*

## *2) elaborazioni.*

- *Tutti i punti battuti avranno numerazione diversa e progressiva.*
- *Tutti i punti battuti dovranno essere riferiti a un sistema locale di coordinate cartesiane.*
- *Tutti i punti dovranno essere quotati altimetricamente, riferendo tutte le quote a uno dei punti fiduciali rilevati oppure ad un punto stabile di riferimento rilevato come sopra; il punto preso come quota dovrà essere descritto (es. quota del marciapiede spigolo di fabbricato, ..... ) nello schema del rilievo e dello stesso dovrà essere allegata una fotografia.*
- *La quota del suddetto punto dovrà essere riferita alla quota del livello del mare e potrà essere desunta dal C.T.R. o altra mappa in possesso.*
- *Tutti i valori risultanti dalle varie elaborazioni non dovranno essere compensati in alcun modo.*

## *3) cartografia di progetto.*

- *Planimetria Catastale con indicazione del perimetro dell'area di cava.*
- *Schema del rilievo con indicazione dei punti fiduciali utilizzati, delle stazioni e del perimetro dell'area di cava.*
- *Copia delle schede catastali dei punti fiduciali utilizzati.*
- *Libretto con riportato coordinate e quota altimetrica di tutti i punti battuti.*
- *Piano quotato dell'intera area rilevata con indicazione dei punti battuti, relativo numero, quota altimetrica, tracce di sezione, termini, e di quant'altro richiesto nel rilievo. In modo particolare dovrà essere evidenziato il perimetro dell'area di cava. L'elaborato prodotto dovrà essere in scala non superiore a 1:500.*
- *Curve di livello dello stato attuale calcolate e disegnate sulla scorta del piano quotato, con equidistanza rapportata alla natura del terreno.*
  - Per terreni pianeggianti equidistanza non superiore a ml. 0.50.*
  - Per terreni leggermente inclinati equidistanza non superiore a ml. 2.00.*
  - Per terreni sensibilmente inclinati equidistanza non superiore a ml. 5.00.*
- *In tale elaborato va indicato il perimetro di cava, i termini lapidei e le tracce di sezione.*
- *L'elaborato dovrà essere prodotto nella stessa scala del piano quotato.*
- *curve di livello dello stato finale di sistemazione eseguito con le stesse modalità dello stato attuale.*
- *sezioni longitudinali e trasversali eseguite in congruo numero con scala di rapporto uguale in*

*entrambe gli assi non superiore a 1:200, in testa delle quali dovranno essere posti i termini lapidei.*

*Nelle stesse dovranno essere disegnati e quotati planimetricamente e altimetricamente:*

- il profilo dello stato attuale;*
- il profilo di escavazione;*
- il profilo di ripristino;*
- il livello falda nel periodo di massimo ravvenamento;*
- il posizionamento dei termini;*

*4) termini lapidei.*

- L'intero perimetro di cava dovrà essere segnalato con termini. Inoltre dovranno essere apposti termini sulle testate di tutte le sezioni di coltivazione e di ripristino*
- Tali termini dovranno essere realizzati in calcestruzzo o in ferro, con diametro di almeno cm. 15 sporgenti fuori terra per almeno cm. 100 e cementati al suolo; su ognuno dovrà essere riportato in modo chiaro e indelebile un diverso numero progressivo di identificazione.*

***l) Relazione tecnica:***

- dovrà contenere dati relativi alla durata dell'attività, alla produzione media annua prevista, alle unità lavorative impegnate, alla descrizione della complessiva organizzazione del lavoro con specificazione dei sistemi e dei macchinari che si intendono impiegare per l'estrazione e per la lavorazione dei materiali estratti, all'impiego dei materiali estratti.*

***m) Rapporto sulle caratteristiche ambientali comprendente:***

- la descrizione del contesto ambientale in cui s'inserisce l'attività proposta, corredato da documentazione fotografica d'insieme e di dettaglio dell'area d'intervento ( con l'indicazione in planimetria dei punti di ripresa delle foto);*
- l'illustrazione della natura e dell'estensione dei vincoli gravanti sull'area di intervento e sul circostante territorio con particolare riguardo a quelli paesistici (allegando stralci della normativa e degli elaborati grafici dei piani territoriali generali e di settore vigenti, pertinenti l'attività e l'area in esame) e l'accertamento della congruenza dell'intervento rispetto alle previsioni e alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione territoriale generale e paesistica operanti nell'area in esame;*
- l'evidenziazione dell'eventuale presenza nel sito o in prossimità di esso di emergenze naturali (geologiche, geo-morfologiche, idro-geologiche, paleontologiche, floro-vegetazionali, faunistiche, paesaggistiche) e storico-archeologiche;*

***n) Relazione sulle caratteristiche geologiche, geo-morfologiche, giacimentologiche e idro-geologiche dell'area d'intervento con relative carte tematiche. In particolare, lo studio geologico,***

*geo-morfologico deve essere finalizzato ad illustrare:*

- *la situazione litostratigrafica locale con definizione dell'origine e della natura dei litotipi riconosciuti;*
- *i lineamenti geo-morfologici della zona nonché gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali;*
- *i caratteri geostutturali delle formazioni-tipo (stratificazione, discontinuità);*
- *lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea;*

*Lo studio idrogeologico sarà mirato ad individuare:*

- *la presenza e caratteristiche del flusso idrico sotterraneo;*
- *l'esistenza di pozzi e sorgenti;*
- *la presenza di falde idriche e loro regime (livello medio e massima escursione intorno al livello medio della superficie piezometrica nel corso dell'anno)*
- *la definizione di rapporti fiume-falda (direzione/i del flusso delle acque sotterranee), nel caso di cave ubicate in prossimità dei corsi d'acqua*
- *gli utilizzi, anche potenziali, delle acque sotterranee.*

*Per le cave di fondovalle in prossimità di corsi d'acqua, deve essere elaborato anche uno studio idraulico mirato ad accertare la mancanza d'interferenze tra l'attività estrattiva e la dinamica fluviale e l'assenza d'influenza dell'intervento sul bilancio del trasporto solido.*

***o) Relazione geotecnica o geomeccanica comprendente:***

- *sezioni indicanti la successione stratigrafica delle formazioni tipo riconosciute nel sito, in seguito alla indagine geognostica effettuata e la potenza delle diverse unità stratigrafiche;*
- *caratterizzazione fisico-meccanica delle formazioni interessate dai lavori di coltivazione (compreso lo sterile) e la valutazione delle modifiche delle condizioni attuali di stabilità globali e locali del sito in seguito all'attività di escavazione, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente in materia (D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 - D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 - D.Lgs 624/96 art. 52).*

***p) Relazione sull'uso del suolo e la vegetazione illustrante:***

- *l'uso attuale del suolo e relativa carta tematica;*
- *la vegetazione presente nella zona di intervento e nel territorio circostante con relativa carta tematica, ove siano individuate la struttura, la fisionomia e la composizione floristica dei consorzi presenti;*
- *la valutazione degli effetti che l'intervento produce sull'assetto vegetazionale e/o colturale preesistente.*

***q) Descrizione e localizzazione degli impianti di trasformazione su idonea cartografia con descrizione della potenzialità degli stessi, i programmi di investimento, il tutto come meglio***

specificato al successivo art.12);

r) **Programma economico - finanziario** mirato ad individuare i sistemi e le fasi di lavorazione in relazione alle macchine utilizzate ed alle unità lavorative impegnate, la potenzialità degli impianti di cava ed i programmi di investimento sugli stessi.

s) **Progetto di coltivazione** comprendente:

- elaborati grafici idonei a rappresentare la morfologia attuale del sito, (desunta da rilievo topografico), delle diverse eventuali fasi di coltivazione, a fine coltivazione ed a indicare le misure previste in ciascuna fase di lavori per la regolazione ed il controllo dei deflussi delle acque superficiali nell'area di cava; computo dei volumi dei materiali che si prevede di estrarre e di quelli di risulta (per questi ultimi distinguendo fra quelli che verranno riutilizzati e quelli che devono essere posti a discarica);
  - elaborati che illustrino la viabilità di cantiere, le piste necessarie per allacciare le cave alla rete stradale pubblica, le eventuali infrastrutture necessarie (piazzali, rampe, guadi, ponti etc.) con specifiche valutazioni sulla rete viaria pubblica esistente e sulla sua idoneità ad essere impiegata a servizio dell'attività proposta (art. 11);
  - progetto ove risultino localizzati e dimensionati tutti gli interventi connessi all'attività estrattiva quali aree di deposito per lo stoccaggio di materiali, di discarica, impianti di lavorazione, di trasformazione, di selezione, manufatti per esigenze di cantiere etc. (v. art.12)
- c) eventuali opere necessarie per assicurare la stabilità del sito e delle vie interne durante e dopo i lavori;
- d) eventuali opere necessarie per tutelare i lavoratori, gli apprestamenti igienico sanitari e di riposo.

t) **Progetto di ripristino** contenente:

- elaborati grafici (planimetrie e sezioni) inerenti la morfologia prevista per il sito a fine ripristino e nelle eventuali diverse fasi dell'intervento di recupero;
- progetto delle opere necessarie al recupero delle caratteristiche ecologiche e paesaggistiche durante ed al termine della coltivazione e di quelle finalizzate a minimizzare gli impatti sull'ambiente derivanti dall'attività proposta (quali interventi di minimizzazione degli inquinamenti da polveri, da rumore...);
- relazione comprendente la specificazione dei tempi di attuazione degli interventi, da realizzare di norma contestualmente alla coltivazione, dei relativi costi, della destinazione finale del sito al termine di lavori.

I vari temi richiesti verranno illustrati su basi cartografiche generali nelle scale 1:5.000 - 1:25.000 e su



basi cartografiche di dettaglio nelle scale 1:500 - 1: 2000.

Gli elaborati dovranno essere firmati da professionisti abilitati in materia.

La domanda e la documentazione allegata, sia tecnica che amministrativa, dovranno essere presentate in n. 1 originale più n. 4 copie. Nel caso in cui la pratica debba essere trasmessa anche al Ministero dell'Ambiente e/o alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici andranno aggiunte ulteriori n. 2 copie per ciascun Ente interessato.

#### **ART. 11 - Viabilità interna e collegamento delle cave alla rete viaria pubblica**

La realizzazione degli interventi relativi alla viabilità interna della cava ed alle piste provvisorie di allacciamento della cava stessa alla rete viaria pubblica è autorizzata, sentito il parere del Servizio Viabilità dell'Area Lavori Pubblici e dell'Unità Pianificazione Mobilità, col rilascio del provvedimento per l'esercizio delle attività di estrazione e sistemazione.

Dette piste provvisorie potranno immettersi su qualsiasi strada pubblica, con preferenza per quelle già atte a sopportare carichi pesanti e cercando di minimizzare gli effetti del traffico indotto, alle seguenti condizioni:

- salvo diversi accordi, che dovranno essere oggetto di specifiche precisazioni nella convenzione, ogni opera relativa sia alla viabilità interna che alle piste provvisorie di allacciamento dovrà essere completamente smantellata al termine delle attività di estrazione e di sistemazione della cava, ponendo particolare attenzione, nelle zone soggette a vincoli di tutela ambientale, al ripristino dei luoghi nelle stesse condizioni in cui si trovavano prima dell'inizio delle attività.
- Le ditte dovranno produrre a corredo del progetto relativo alle opere in questione (v. art.10 punto S) tutti i nulla-osta, autorizzazioni, concessioni, titoli conferenti il diritto all'esecuzione degli interventi etc., rilasciati dagli Enti o dai terzi interessati e che dovessero essere necessari per legge o norme (es. nulla-osta per realizzazione guadi; concessioni per costruzione infrastrutture quali ponti etc.; contratti di affitto o dimostrazione della proprietà dei terreni interessati dagli interventi; autorizzazioni della Provincia o dell'ANAS per l'immissione delle piste in loro strade etc.).
- La mancanza di uno o più di tali atti comporterà l'automatico arresto della pratica al momento della presentazione della bozza di convenzione all'approvazione della Giunta Comunale. L'eventuale rilascio da parte del Comune della summenzionata autorizzazione non esonera comunque le ditte dall'obbligo di acquisire in ogni caso tutta la documentazione prevista dalle vigenti leggi e norme.
- Nel caso di piste di collegamento con tracciato, in tutto od in parte, oltre i limiti del P.A.E. anche in zone soggette a vincoli di tutela ambientale dovrà essere acquisito uno specifico parere del Servizio Urbanistica ed Edilizia che provvederà al rilascio di eventuali provvedimenti di sua competenza.
- Fatti salvi gli interventi autorizzati in tutto od in parte da detto Servizio Urbanistica ed Edilizia, tutti gli altri saranno contenuti nel provvedimento per l'esercizio delle attività estrattive.
- Nel caso di immissione di una pista provvisoria in una strada Comunale verrà acquisito, direttamente dall'Ufficio Geologico, uno specifico nulla osta del Servizio Viabilità dell'Area Lavori Pubblici che

potrà chiedere l'eventuale realizzazione di opportuni interventi od il versamento di determinati indennizzi da precisare in convenzione.

- Nel piano di coltivazione delle cave con annesso impianto di lavorazione (v. oltre) e in quelle con volume di materiale estratto superiore a mc. 80.000 annui è preferibile vengano previsti due accessi: uno per l'entrata e l'altro per l'uscita degli automezzi.
- Nel caso di interventi in cui venga previsto l'attraversamento di acquedotti, oleodotti, metanodotti, linee elettriche ENEL, linee telefoniche od altri impianti, dovranno essere realizzati dall'esercente l'attività estrattiva, prima dell'inizio lavori, opportune opere di protezione da concordare con l'Ente gestore di detti impianti. In ogni caso dovrà essere rilasciato opportuno nulla-osta da tali Enti, contenente le summenzionate condizioni, necessario per l'esame della pratica in corso.
- Pratiche sprovviste di un preciso progetto relativo alla viabilità interna ed alle piste provvisorie di allacciamento non potranno essere accolte.
- Ogni variazione alle piste di collegamento che dovesse essere richiesta successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sarà oggetto di rilascio di nuovo, specifico provvedimento amministrativo senza che venga configurata una variante al piano di coltivazione e sistemazione della cava. Eventuali illeciti saranno perseguiti a termini delle vigenti leggi e norme che disciplinano i settori urbanistico ed edilizio.
- Resta facoltà dell'Ente proprietario delle strade interessate la possibilità di limitare il numero di mezzi di accesso ed in uscita dalle aree di cava nonché la tutela di alcune fasce orarie attraverso apposite clausole da inserire all'interno dell'atto autorizzativo.

#### **ART. 12 - Ulteriori interventi connessi con lo svolgimento delle attività estrattive**

Per impianti di prima lavorazione si intendono:

- e) impianti di selezione, trattamento, frantumazione, vagliatura, taglio, trasformazione, classificazione, lavaggio ed insilaggio dei materiali litoidi;
- f) impianti di stagionatura e stoccaggio, accumulo e carico di materiali inerti, massivi o granulari.

Per attrezzature di servizio si intendono:

- g) manufatti adibiti al ricovero dei mezzi impiegati, deposito di materiali, servizi per il personale addetto, impianti di pesatura, uffici, impianti di produzione di energia elettrica, impianti di distribuzione carburanti per i mezzi impiegati nella cava, recinzioni, piazzali, recinzioni;

#### **Strutture non fisse:**

in tutte le aree di cava all'interno delle zonizzazioni del P.A.E. è sempre, di massima, possibile l'installazione di strutture non fisse (**cioè non su fondazioni**) sia che si tratti impianti di prima lavorazione che di attrezzature di servizio, necessarie allo svolgimento delle attività, compresi anche gli impianti di trattamento degli inerti di risulta da demolizioni.

Le strutture non fisse saranno oggetto di specifica descrizione negli elaborati allegati alla domanda di autorizzazione (v. art.10 punti Q e S) e verranno autorizzate normalmente col rilascio del

provvedimento per l'esercizio dell'attività di cava oppure con specifici provvedimenti.

Tutti le suddette strutture, opere o manufatti, salvo diversi accordi oggetto di specifiche precisazioni nella convenzione, dovranno essere smantellate al termine delle attività di estrazione e sistemazione.

**Strutture fisse:**

ogni impianto di prima lavorazione oppure attrezzature di servizio su fondazioni saranno considerate strutture fisse e potranno essere realizzate solo all'interno di quelle zonizzazioni in cui il P.A.E. preveda espressamente l'installazione di impianti di lavorazione.

I manufatti classificabili "strutture fisse" sono soggetti al rilascio di specifica concessione edilizia, sia per nuove installazioni che per interventi di demolizione o ristrutturazione di quelli esistenti. Nei casi in cui venga richiesta l'installazione di un nuovo impianto fisso deve essere precisato il relativo periodo di ammortamento, che non deve essere superiore alla durata della cava stessa a meno che non venga indicata la cava che in seguito gli conferirà il materiale da lavorare.

Nei casi di aree in cui esistano fornaci (Polo Estrattivo S. Leonardo), e sempre all'interno delle zonizzazioni del P.A.E. stesso, sono inoltre consentiti interventi di NUOVE COSTRUZIONI strettamente connessi alle fornaci esistenti. Tali interventi dovranno avere dimensioni compatibili, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, con le effettive esigenze dell'impianto produttivo e la loro attuazione avverrà mediante concessione convenzionata.

Il Comune potrà, in sede di esame della pratica di autorizzazione, non consentire l'installazione di determinate strutture, sia mobili che fisse impianti. In tal caso darà esplicita comunicazione di diniego, motivata, al richiedente potendo, in alternativa, domandare o una rielaborazione degli atti progettuali o l'inserimento di idonee precisazioni in convenzione e/o nell'autorizzazione finale.

Per le aree di cui all'art. 6 punto c), attività estrattive finalizzate al recupero ambientale ed idrogeologico, il solo progetto di sistemazione potrà comprendere zone più vaste di quella della cava vera e propria spingendosi, al limite, oltre i confini del P.A.E. anche nelle zone soggette a vincoli di tutela ambientale.

In tal caso dovrà essere acquisito uno specifico parere del competente Ufficio Comunale che provvederà al rilascio di eventuali provvedimenti di sua competenza.

Fatti salvi gli interventi autorizzati in tutto od in parte dal suddetto Ufficio, tutti gli altri saranno contenuti nel provvedimento per l'esercizio delle attività estrattive.

Nel caso di interventi in cui vengano previste interferenze con acquedotti, oleodotti, metanodotti, linee elettriche ENEL, linee telefoniche od altri impianti, dovranno essere realizzate dall'esercente l'attività estrattiva, prima dell'inizio lavori, opportune opere di protezione da concordare con l'Ente gestore di detti impianti; in ogni caso dovrà essere rilasciato opportuno nulla-osta da tali Enti, contenente le summenzionate condizioni, necessario per l'esame della pratica in corso.

Pratiche sprovviste di uno specifico progetto relativo agli interventi di cui al presente articolo non potranno essere accolte; ogni variazione che dovesse essere richiesta successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sarà oggetto di rilascio di nuovo, specifico

provvedimento amministrativo senza che venga configurata una variante al piano di coltivazione e sistemazione della cava.

Eventuali illeciti saranno perseguiti a termini delle vigenti leggi e norme che disciplinano i settori urbanistico ed edilizio.

Al termine dell'attività di cava potrà essere consentita la permanenza degli impianti di recupero e riciclaggio materiali inerti installati durante l'attività. Le condizioni per la prosecuzione di tale attività dovranno essere dimostrate in uno studio di compatibilità ambientale nel quale dovranno essere presi in esame il carico urbanistico, l'impatto sull'ambiente, la viabilità principale e di servizio, i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, la dimensione degli impianti e delle attrezzature, le infrastrutture necessarie. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, il rilascio dell'autorizzazione è vincolato alla stipula di una nuova convenzione che dovrà modificare quanto convenzionato in merito all'attività di cava ai sensi della L.R. n.17/91 e prendere in esame gli aspetti inerenti la nuova attività di recupero e riciclaggio. La presente norma è estendibile anche a tutte le attività di cava in funzione attualmente nel territorio comunale in base ad autorizzazioni rilasciate ai sensi del P.A.E. precedente.

#### **ART. 13 – Convenzioni**

Il Comune, prima di procedere al rilascio delle autorizzazioni, stipulerà con l'esercente un'apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale secondo quanto previsto dall'art. 12 della L.R. n°17 del 1991 e successive.

La convenzione dovrà essere conforme allo schema tipo allegato alle presenti norme, redatto sulla base dello schema predisposto nel 1992 dalla Regione E.R. ed opportunamente modificato al momento della redazione del presente P.A.E. al fine di aggiornarlo alle leggi vigenti ed alle attuali esigenze. Sono fatti salvi, ovviamente, i necessari adattamenti alle singole pratiche ed alle specifiche norme comunali tali comunque da non alterare sostanzialmente lo schema di cui sopra.

Le eventuali polizze fideiussorie presentate a garanzia della copertura finanziaria di interventi di sistemazione convenzionati dovranno rispondere, nelle condizioni generali e particolari, a quanto stabilito dal Settore Gestione e Controllo Economico Finanziario di questo Comune.

#### **ART. 14 - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni**

Tutte le attività estrattive sono soggette alla normativa sulla valutazione d'impatto ambientale (VIA) le cui procedure sono regolate dalla L.R. n.9 del 1999, successivamente modificata dalla L.R.n.35 del 2000.

L'esito favorevole della procedura di Screening o di VIA è condizione essenziale per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla Legge Regionale n°17 del 1991. Le prescrizioni eventualmente impartite nel caso di verifica positiva obbligheranno il proponente a conformare il progetto e saranno vincolanti per le amministrazioni competenti.

Eventuali domande non complete della documentazione prevista agli articoli precedenti o non

conformi alle vigenti leggi e norme non saranno accolte e di ciò sarà data comunicazione all'interessato a mezzo di raccomandata R.R. .

Eventuali richieste da parte del Comune di supplementi di documentazione e/o di indagini e/o di modifiche ai progetti di coltivazione provocano la interruzione dei termini di tempo sottoesposti.

### **PROCEDURA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

La domanda di autorizzazione, ai sensi della L.R. n.17 del 1991 e successive dovrà essere presentata secondo le modalità di cui all'art.10 delle presenti N.T.A.

Entro i termini stabiliti dal Regolamento Comunale verrà dato avvio al procedimento amministrativo ai sensi della L.241 del 1991 e successive, e due copie complete della pratica verranno trasmesse alla Provincia di Forlì-Cesena per il parere della Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive.

Ulteriori copie verranno trasmesse per le valutazioni e/o nulla-osta di competenza, già munite del parere di massima dell'Ufficio Geologico in merito alla congruità del progetto con il P.A.E. a:

- Servizio Viabilità dell'Area Lavori Pubblici (per la definizione dell'eventuale indennizzo che la ditta dovrà conferire per i danni arrecati alla rete viaria e/o altre opere pubbliche) e Unità Pianificazione Mobilità (per la definizione della viabilità che dovranno utilizzare i mezzi di cava);
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e L'Ambiente di Forlì (A.R.P.A.)
- Servizio di Igiene Pubblica e Servizio Medicina del lavoro dell'A.U.S.L. di Forlì;
- Circoscrizione competente.
- Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli nel caso in cui la cava sia in fregio a corsi d'acqua;

La pratica inoltre potrà essere inviata per eventuali pareri anche ad altri Enti, Uffici o Settori interni al Comune stesso ove se ne ravvisasse l'opportunità.

L'avviso di avvio di procedimento amministrativo dovrà essere trasmesso ai confinanti ed all'Albo Pretorio. La Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive entro 60 giorni dovrà esprimere il proprio parere, come previsto dalla L.R. n.17 del 1991; in carenza, si attueranno le procedure previste all'art. 14 della L.R. n°17 del 1991. Entro 30 giorni dall'acquisizione di tutti i pareri, l'Ufficio Geologico:

- acquisisce il parere della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio;
- comunica al richiedente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, le eventuali integrazioni resesi necessarie.

La ditta richiedente, nel termine di 60 giorni dalla data della comunicazione, dovrà presentare l'eventuale documentazione tecnica ad integrazione e/o completamento nonché lo schema di convenzione sottoscritto; la richiesta della presentazione di tali elaborati e dello schema di convenzione sottoscritto interrompe i tempi previsti per il rilascio dell'autorizzazione.

Entro 30 giorni dal ricevimento delle integrazioni, se necessarie, e dall'acquisizione del parere della Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio, l'Ufficio Geologico:

- trasmette la pratica alla Giunta Comunale per deliberare l'approvazione della bozza di convenzione

e la deliberazione. Successivamente la delibera verrà inoltrata al Notaio, prescelto dal richiedente, per la stipula della convenzione con allegata la polizza fideiussoria.

L'autorizzazione verrà rilasciata non appena il Notaio avrà trasmesso al Comune copia registrata dell'atto stipulato.

La ritardata presentazione dell'interessato per la stipula della convenzione o la ritardata presentazione delle integrazioni provoca l'interruzione dei termini.

#### ***AUTORIZZAZIONI ALLA COLTIVAZIONE DI CAVE NELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLO PAESAGGISTICO (ARTT.146 e 159 D.LGS.42/2004)***

Nel caso di cave o interventi connessi con le attività estrattive ma non riguardanti in senso stretto le operazioni di scavo in aree esterne a quelle individuate dal P.A.E. (vedasi artt. 11 e 12) che ricadono in zone soggette a tutela paesaggistico-ambientale, il Comune trasmette nella fase istruttoria della pratica n. 2 copie del progetto alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Ravenna al fine di acquisirne il parere vincolante.

Restano immutate le competenze del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al quale sarà inviata l'autorizzazione, corredata da una copia degli elaborati tecnici progettuali e da copia del parere espresso dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Ravenna, il quale entro 60 gg. dalla data di ricevimento della pratica, potrà per esercitare le competenze disposte dall'art.2 comma 1 lettera d) della legge 8 luglio 1986 n.349 ed adottare, eventualmente, il decreto di annullamento.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche nel caso in cui l'autorizzazione riguardi progetti nuovi o varianti ai piani di coltivazione e sistemazione.

#### ***INIZIO LAVORI, NOMINA DIRETTORE DI CAVA E SORVEGLIANTE LAVORI, DENUNCIA CAPISALDI.***

Almeno 8 giorni prima che i lavori abbiano inizio o vengano ripresi, il titolare dell'autorizzazione deve trasmetterne copia al Servizio Difesa del Suolo e Beni Ambientali della Provincia di Forlì-Cesena ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì - Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) quale denuncia di esercizio (art. 24 DPR 9.4.59 n.128), unitamente a copia del DSS (art. 6 D.Lgs 624/94), alla comunicazione del nominativo della persona designata come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 7 D.Lgs 624/96) e al modulo appositamente predisposto (nomina del direttore responsabile e del sorvegliante dei lavori).

Copia di tale modulo dovrà essere trasmessa mediante raccomandata anche al Comune ai sensi dell'art. 28 del DPR 128/59, unitamente alla dichiarazione firmata dal titolare dell'autorizzazione e dal direttore di cava (ove sia persona diversa) della avvenuta posa in opera dei termini lapidei, cementati al suolo e numerati, delimitanti le aree oggetto dell'autorizzazione e di quant'altro previsto della convenzione.

### **ART. 15 – Oneri Istruttori**

Le spese per le istruttorie delle procedure di verifica e/o di VIA sono a carico del proponente e gli importi sono determinati secondo le modalità stabilite con delibera di Giunta Comunale n.340 del 20 agosto 2002.

Copia dell'attestazione del versamento dovrà essere allegata al momento della presentazione della domanda di autorizzazione all'attività estrattiva .

### **ART. 16 - Vigilanza e Sanzioni**

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n°17 del 18.7.1991 e dell'art. 32 della legge Urbanistica n°1150 del 17.2.1942 il Sindaco esercita, mediante funzionari ed agenti del Comune stesso, la vigilanza delle opere che vengono effettuate sul territorio comunale nonché del rispetto delle presenti N.T.A., ferme restando le competenze dell'AUSL, dell'ARPA e del Servizio Difesa del Suolo e Beni Ambientali della Provincia di Forlì-Cesena per quanto concerne rispettivamente la vigilanze in materia di igiene e salute pubblica e dei lavoratori, di tutela ambientale, di difesa del suolo e delle risorse idriche e forestali.

Gli incaricati sono autorizzati ad introdursi nei cantieri e comunque nelle zone interessate dallo svolgimento dell'attività estrattiva per effettuare ispezioni.

Della avvenuta ispezione potrà essere redatto un verbale.

In tutte le cave è obbligatoria la messa in opera dei termini lapidei cementati al suolo, ben visibili, che delimitino le aree oggetto dell'autorizzazione. Vi sarà inoltre un caposaldo quotato e picchetti di riferimento in numero e in collocazione adeguata all'esecuzione del controllo.

La ditta esercente l'attività di cava è responsabile della loro manutenzione e la loro eventuale assenza può determinare la decadenza della stessa autorizzazione.

Per facilitare le operazioni di controllo, una copia del provvedimento di autorizzazione e dell'intero progetto della cava in copia conforme all'originale e timbrato dal progettista, dovrà essere sempre presente in cantiere.

Le sanzioni saranno determinate ed applicate conformemente a quanto previsto dall'art. 22 della L.R. n°17 del 1991.

Qualsiasi variazione, tale da modificare le quantità autorizzate, dovrà essere tempestivamente comunicata al fine di accertare eventuali difformità rispetto ai previsti quantitativi estraibili.

In assenza di tale accertamento si terrà conto delle quantità autorizzate.

### **ART. 17 - Revoca delle autorizzazioni**

Il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione ove venga accertato, dopo apposita contestazione all'interessato:

- che non vengano rispettate le condizioni prescritte;

- che l'attività estrattiva viene scarsamente sviluppata o abbandonata;
- in presenza di gravi rischi per i lavoratori e per terzi.

L'autorizzazione potrà inoltre essere revocata anche per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico su conforme motivato parere della Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive.

I provvedimenti di decadenza, diffida, revoca e sospensione sono regolati conformemente alle prescrizioni degli artt. 16, 17 e 18 della L.R. n°17 del 1991.

**ART. 18 - Ripristino e conferma destinazione di P.R.G.**

Per effetto e con riferimento alla data del verbale di accertamento mediante il quale si certifica che sono state soddisfatte le condizioni tutte previste nella prescritta convenzione intesa a regolare tempi e modalità di coltivazione e di riassetto della cava, si intende ripristinata, nelle aree destinate dal P.A.E. come "Zone per attività estrattive", la precedente destinazione di P.R.G. a meno di diversa specifica destinazione prevista in sede di approvazione della valutazione d'impatto ambientale o del progetto di coltivazione. Copia di tale verbale verrà trasmesso dall'Ufficio Geologico all'Ufficio di P.R.G. per i necessari aggiornamenti al P.R.G. medesimo.

Per le aree che negli elaborati allegati alla procedura di screening o di valutazione di impatto ambientale risultassero escluse dall'attività estrattiva per esplicita volontà del proprietario del suolo, successivamente alla verifica positiva o all'esito favorevole della VIA, verranno nel P.R.G. vigente stralciate dalla perimetrazione delle aree di cava mediante trasformazione nella destinazione urbanistica presente al contorno qualora compatibile.



## TITOLO II° - NORME PARTICOLARI -

### **ART. 19 - Norme per la conduzione delle attività estrattive**

In tutte le cave nuove od esistenti dovranno essere rispettate le seguenti norme:

- a) Delimitazione aree di cava:** le zone di estrazione dovranno essere recintate e vietate allo scarico di rifiuti o di sostanze inquinanti. Il tipo di recinzione dovrà essere idoneo ad impedire l'accesso delle persone (bambini compresi).
- b) Deflusso delle acque:** le zone di estrazione dovranno essere isolate da un reticolo di fossi di scolo in modo da impedire che acque dilavanti o luride possano confluire nelle depressioni delle cave durante la coltivazione. Tali fossi di scolo dovranno essere mantenuti efficienti anche dopo la fine degli scavi.  
Resta inteso, comunque, che in ogni caso la rete di scolo presente nella zona prima dell'attività estrattiva non potrà essere oggetto di consistenti modifiche. In ogni caso, le eventuali modifiche da apportarsi dovranno essere preventivamente concordate con i proprietari dei terreni interessati.
- c) Termini lapidei:** dovranno essere messi in opera, prima dei lavori, nei vertici dell'area di cava ed in testa alle sezioni rappresentate negli elaborati grafici di progetto, termini lapidei cementati al suolo come meglio specificato all'art.10 punto i).
- d) Livello di falda:** nell'ambito del territorio Comunale è vietata qualsiasi operazione tesa ad abbassare il livello della falda (es. pompaggio) pena automatica decadenza dell'autorizzazione.
- e) Pendenza delle scarpate:** i profili delle zone soggette ad attività estrattiva, sia durante la fase di coltivazione sia durante la fase di sistemazione, dovranno avere una pendenza calcolata sulla base di un apposito calcolo di stabilità a firma di un tecnico abilitato.
- f) Fronti di scavo e gradoni:** ci si dovrà attenere a quanto disposto dal Capo X del D.p.r. n°128/59 (in particolare gli articoli dal 114 al 121) e dall'art. 52 del D.Lgs n°624/96.

La pendenza delle scarpate e l'altezza dei fronti di scavo dovranno comunque essere tale da garantire sempre le condizioni di massima sicurezza e stabilità.

Essi verranno stabiliti in fase progettuale in relazione ai risultati di specifici calcoli di stabilità, eseguiti sulla base di prove in sito e/o in laboratorio, e dovranno essere sottoscritti da un tecnico abilitato.

Il terreno vegetale dovrà essere sistemato temporaneamente all'interno dell'area di cava o nei limiti della zonizzazione del P.A.E. e dovrà essere rideposto in loco secondo le modalità di ripristino.

Il materiale di scarto potrà essere depositato in nella stessa area di cava o nei limiti della zonizzazione del P.A.E. e deve essere collocato in modo da poter integrarsi facilmente nell'ambiente secondo le modalità previste nel progetto di coltivazione e ripristino.

Durante le fasi di escavazione i due suddetti materiali dovranno essere conservati ed accatastati in

maniera distinta ed in condizioni di equilibrio.

E' comunque vietato scaricare materiale di scarto lungo i pendii o nei corsi d'acqua, salvo che ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalle autorità competenti sulla base di specifici progetti.

- g) Fronti di sistemazione:** si dovrà procedere con fronti di sistemazione a distanza massima di 50 m. dai fronti di scavo. Nella rideposizione del materiale di scarto e del cappellaccio, quest'ultimo dovrà costituire lo strato di finitura mentre il primo dovrà costituire uno strato sottostante.
- h) Ritombamenti:** operazioni di ripristino di quote tramite riporto di materiali esterni non inquinanti e ritenuti idonei allo scopo sono possibili se regolarmente convenzionate ed autorizzate dal Comune in sede di rilascio del provvedimento relativo all'esercizio delle attività estrattive, o con atto successivo, su specifica domanda e progetto che costituisce variante al piano di coltivazione e sistemazione già approvato.
- In entrambi tali casi l'interessato dovrà produrre i prescritti pareri, nulla-osta, certificazioni, autorizzazioni o quant'altro necessario ai sensi delle vigenti leggi e norme affinché non si configuri un'attività di scarica abusiva.
- i) Controlli:** per cinque anni dopo la sistemazione finale dovrà controllarsi il piano di campagna ripristinandolo qualora si verificano cedimenti od assestamenti.
- l) Attenuazione impatto visivo:** nelle cave prospicienti strade pubbliche o in vista di queste deve essere creata una cortina mimetica con l'immediata piantagione di una fascia adeguata di piante ad alto fusto.
- m) Contenimento del rumore:** l'incremento del rumore equivalente, dovuto al complesso delle attività di cava, in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi, non deve superare i limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia. Il livello sonoro equivalente misurato al perimetro esterno dell'area estrattiva non deve superare i 70 dbA in periodo diurno e i 60dbA in periodo notturno.

#### **ART. 20 - Salvaguardia delle risorse idriche superficiali e sotterranee**

La distanza di cave da pozzi di approvvigionamento idrico di uso pubblico è prevista in 500 metri, distanza che può essere maggiorata se l'attività estrattiva interferisce con gli acquiferi sotterranei o con le aree di alimentazione degli stessi. Per i pozzi ad uso privato o industriale che emungono dagli acquiferi profondi possono essere presi in considerazione distanze minori qualora le parti e l'Amministrazione Comunale siano concordi. Le cave dovranno avere distanza non inferiore a 200 m. da sorgenti di uso pubblico e da campi sorgentiferi, qualora non vi siano elementi tali da creare alterazione alla falda idrica.

Nelle aree interessate da depositi alluvionali ghiaioso - sabbiosi o comunque permeabili, dovrà essere mantenuto un franco di rispetto della falda freatica nel periodo di massimo ravvenamento di almeno 1 mt.

Tale prescrizione non trova applicazione nel caso in cui sia documentatamente comprovata l'assenza di

qualsiasi collegamento con i flussi subalveo del corpo idrico principale.

Qualora la falda freatica dovesse essere raggiunta nel corso dell'escavazione, la stessa dovrà essere immediatamente tamponata utilizzando i materiali erroneamente estratti e dovranno essere subito avvertiti i competenti uffici Comunali per gli opportuni controlli e verifiche.

Nelle cave destinate all'estrazione di argilla, l'eventuale interferenza con le falde freatiche sospese potrà avvenire solo se supportata da idoneo studio idrogeologico che ne dimostri l'ammissibilità.

All'interno di ogni cava dovranno essere posizionati 2 o più piezometri, a seconda delle prescrizioni impartite dai competenti Uffici Comunali, da localizzare in punti rilevati, quotati e di facile accesso per i controlli e le letture.

Le escavazioni nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale sono regolate dall'art. 2 della L.R. n°17 del 1991.

Nel tabulato di seguito riportato vengono elencati i corsi d'acqua pubblici ai sensi del R.D. del 21.5.1903, pubblicato nella G.U. n°189 del 12.8.1903 interessanti il Comune di Forlì:

<b>N° del corso d'acqua</b>	<b>DENOMINAZIONE da monte verso valle</b>	<b>FOCE O SBOCCO</b>	<b>LIMITI entro i quali si ritiene pubblico</b>
81	Torrente Bevano	Mare Adriatico	Dal punto in cui passa nella Provincia di Ravenna a Km. 3 a monte della rotabile Forlì- Cesena
82	Scolo Saraceta (affl.81)	Torrente Bevano	Tutto il suo corso
84	Scolo Torricchia (affl.81)	Torrente Bevano	Tutto il suo corso Provinciale
85	Fiume Ronco	Mare Adriatico (Fiumi Uniti)	Tutto il suo corso
100	Rio Para	Fiume Ronco	Dallo sbocco a Km.1 a monte della confluenza del fosso che scende da Ovest di Vitignano
101	Rio Grotta	Fiume Ronco	Dallo sbocco a Km.1 a monte della rotabile che lo attraversa sotto Collina
102	Scolo Traversegno	Fiume Ronco	Tutto il suo corso Provinciale
103	Scolo Tratturo	Fiume Ronco	Tutto il suo corso Provinciale
104	Fiume Montone	Mare Adriatico (Fiumi Uniti)	Tutto il suo corso
105	Torrente Rabbi (affl.104)	Fiume Montone	Tutto il suo corso
108	Rio San Lorenzo	Torrente Rabbi	Dallo sbocco fin sotto Piazzano a Sud - Est
109	Rio di Vecchiazzano (affl.105)	Torrente Rabbi	Dallo sbocco a Km.2 a monte della confluenza in ciascuno dei due rami principali in cui si divide

111	Rio di Villagrappa	Fiume Montone	Dallo sbocco al ponte della rotabile di Forlì presso Marano
112	Rio Cosina (affl.104)1	Fiume Montone	Dallo sbocco al triplice confine Ravenna - Firenze - Forlì
113	Rio Bolzanino	Rio Cosina	Dallo sbocco a Km.2 a monte della rotabile Petrignone - Villagrappa

Si riporta inoltre l'elenco delle Opere Idrauliche classificate ai sensi delle Leggi n°919 del 22.12.1910 e n°887 del 27/6/1922:

- le opere idrauliche del Fiume Montone sono considerate di II<sup>a</sup> Categoria in destra dall'abitato di Forlì fino al confine con Ravenna ed in sinistra dalla Chiesa dei Romiti fino allo sbocco del Rio Cosina;
- le opere idrauliche del Torrente Bevano sono considerate di II<sup>a</sup> Categoria in destra dalla confluenza del collettore Vedreto fino al confine con Ravenna ed in sinistra dalla foce del collettore Ausetta fino al confine con Ravenna;
- le opere idrauliche del Fiume Ronco sono considerate di III<sup>a</sup> Categoria, in destra ed in sinistra, dalla località Casona (Selbagnone) al confine con Ravenna, in località Coccolia;

Le cave dovranno avere dai corsi d'acqua e/o dal demanio fluviale distanze non inferiori a:

ml. 50 se esistenti opere di difesa

ml. 20 se non esistenti opere di difesa.

#### **ART. 21 - Distanza da opere, impianti e proprietà pubblici e privati**

Le distanze minime per l'apertura di nuove cave o l'escavazione di nuove aree in zone di cave esistenti sono fissate in:

ml. 50 da acquedotti e relativi impianti, oleodotti e metanodotti, da ferrovie;

ml. 20 da elettrodotti, linee telefoniche e telegrafiche, interrati o aerei e dai relativi sostegni, salvo quanto previsto dall'art. 3 delle presenti norme.

Le strade in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche vengono così distinte agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui ai punti successivi ( D.M. 1.4.1968 n. 1404)

##### a) Autostrade:

autostrade di qualsiasi tipo ( Legge 7 febbraio 1961, n. 59 art. 4) raccordi autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona (Legge 19 Ottobre 1965, n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729 art. 9).

##### b) Strade di grande comunicazione o di traffico elevato:

- strade statali comprendenti itinerari internazionali (Legge 16 Marzo 1956 n. 371 allegato n. 1 );
- strade statali di grande comunicazione (Legge del 24 Luglio 1961 n. 729 art. 14);
- raccordi autostradali non riconosciuti; strade a scorrimento veloce (in applicazione alla Legge del

26 Giugno 1965 n. 717 art. 7).

c) Strade di media importanza:

- Strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente;
- Strade provinciali aventi larghezza della sede superiore o uguale a m. 10,50;

d) Strade di interesse locale:

strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria precedente.

e) Vecchie strade comunali di qualsiasi genere, vicinali ecc..

f) Strade consorziali.

Le distanze da osservarsi nell'apertura di cave a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così stabilite:

strade di tipo a): ml. 60

strade di tipo b): ml. 40

strade di tipo c): ml. 30

strade di tipo d): ml. 20

strade di tipo e): l'attività estrattiva potrà avvenire fino a ml.10 dal ciglio purchè la strada non sia carrozzabile. L'imprenditore dovrà segnalare e rendere sicura la viabilità tramite apposita recinzione da realizzarsi sul ciglio della strada.

strade di tipo f): l'attività estrattiva potrà avvenire fino a ml.20 nel caso in cui la strada sia carrozzabile, altrimenti fino a ml.10, può anche essere prevista la deviazione a carico dell'imprenditore previo accordo con il Consorzio.

A tali distanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti da progetti approvati.

In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto determinate dalla distanze minime sopra indicate sono incrementate dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia eguale al doppio delle distanze stabilite nel precedente comma, afferenti alle rispettive strade e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.

Resta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari internazionali ( Legge del 16 Marzo 1956, n. 37, allegato n. 2). Si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonchè le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, argini o simili).

Per le strade di progetto previste nel P.R.G. verranno osservate distanze di rispetto uguali a quelle delle strade esistenti partendo dal ciglio della strada così come indicato nelle cartografie.

L'escavazione conseguente l'attività estrattiva e l'accumulo dei materiali di risulta dovrà mantenere inoltre le seguenti distanze minime:

m. 100 dagli edifici di carattere storico o ambientale, da pubblici edifici, da parchi boschivi, da

impianti sportivi e ricreativi e da zone di particolare valore ambientale.

m. 40 da case abitate.

m. 10 dai confini di proprietà (e comunque sempre nel rispetto delle previsioni dell'art. 891 C.C.).

E' possibile l'azzeramento di tale distanza solo nel caso in cui uno o più tratti di confine dell'area della cava oggetto di richiesta di rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività di estrazione siano in coincidenza, nell'altrui proprietà, con un piano di campagna avente quote inferiori rispetto a quelle dell'area da scavare oppure nel caso in cui in entrambe le aree confinanti sia possibile l'apertura di una cava.

In tali casi il/i richiedente/i evidenziata tale particolarità negli elaborati di progetto (che dovranno ovviamente prevedere opportuni interventi di raccordo) dovrà/dovranno produrre apposita dichiarazione del proprietario confinante che autocertifichi la proprietà del terreno in questione e che autorizzi l'operazione di avvicinamento degli scavi fino al confine della proprietà.

Nel caso in cui, comunque, un intervento estrattivo e/o le opere ad esso connesse interferiscano con acquedotti, metanodotti, linee elettriche, oleodotti, linee telefoniche ed altri impianti sia pubblici che privati, dovranno essere realizzati dall'esercente le attività estrattive, prima dell'inizio lavori, opportune opere di protezione da concordarsi con gli Enti gestori od i proprietari di dette infrastrutture. In ogni caso dovrà essere rilasciato opportuno nulla-osta da detti Enti, contenente le summenzionate condizioni, necessario per l'esame della pratica in corso.

#### **ART. 22 - Deroghe**

Possono essere consentite solo in casi particolari, escavazioni all'interno delle aree di rispetto di:

- strade di qualsiasi tipo;
- ferrovie;
- corsi d'acqua e relative opere di difesa;
- elettrodotti;
- acquedotti;
- gasdottie ed oleodotti;
- linee telefoniche;
- edifici o costruzioni pubbliche e private;
- monumenti.

Tali escavazioni sono subordinate, ai sensi dell'art.104 del D.P.R. 128/59, all'ottenimento di uno specifico Decreto Provinciale di deroga. La richiesta del Decreto Provinciale di deroga è vincolata alla precedente stipula della convenzione ed al possesso dell'autorizzazione "condizionata" anche su tali aree. In tal caso l'autorizzazione comunale "condizionata", rilasciata ai sensi della L.R. n.17/91, prevederà due eventualità: con deroghe e senza deroghe.

### **ART. 23 - Misuratori di falda**

All'interno di ogni cava dovranno di norma essere posizionati 2 o più piezometri, a seconda delle prescrizioni impartite dai competenti Uffici comunali, da localizzarsi in punti rilevati, quotati e di facile accesso per i controlli e le letture. In casi particolari potrà essere richiesta l'installazione di piezometri anche al di fuori dell'area destinata ad attività estrattiva, previo assenso della ditta proprietaria dell'area interessata.

Su richiesta specifica degli Uffici comunali, l'esercente dovrà fornire le letture del livello della falda acquifera risultante dai piezometri apposti.

### **ART. 24 - Modalità di intervento e recupero delle aree zonizzate**

Le modalità di intervento e di recupero ambientale dei Poli estrattivi di valenza sovracomunale e degli Ambiti estrattivi di interesse comunale individuati dal presente P.A.E. del Comune di Forlì sono definite nelle specifiche schede di progetto allegate tratte dal Piano Infraregionale delle Attività Estrattive il cui contenuto si intende qui richiamato.

Una volta scavate e sistemate, le aree interessate dall'attività estrattiva devono tornare ad essere inserite armonicamente nel paesaggio. Di norma il recupero deve essere agricolo o forestale e comunque compatibile con la situazione ambientale della zona di intervento. In casi particolari potranno essere autorizzate sistemazioni finali diverse, purchè vengano perseguiti, ove possibile, il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.

Nel caso di incisioni nel rilievo collinare e montano, la morfologia di abbandono ad attività estrattiva ultimata, particolareggiatamente predefinita nel piano di coltivazione e di sistemazione da sottoporre all'approvazione, deve presentare superfici con pendenze tali da consentire il recupero agricolo o forestale delle aree interessate.

Lo scavo di ghiaie e sabbie nelle alluvioni terrazzate può determinare un abbassamento della superficie, ma l'andamento della superficie di abbandono dovrà risultare a dolce piano inclinato oppure essere praticamente parallelo al piano di campagna originario.

Gli interventi concernenti la parte terminale di dorsali spartiacque possono essere indirizzati in modo da determinare un addolcimento delle pendenze originarie, favorendo così una migliore utilizzazione agronomica della zona.

Nel caso di affioramenti litologici isolati e dominanti sul rilievo circostante, il modellamento di abbandono può ricalcare i più dolci moduli normalmente presenti nella zona.

Ove si presentino pendici piuttosto ripide oppure con stratificazioni coltivabili a reggipoggio o a traversipoggio, i piani di coltivazione e di sistemazione possono, comunque, essere approvati solo se vi sarà prevista la realizzazione di pendenze idonee al rimboschimento o ad altra utilizzazione produttiva del suolo.

Nelle aree estrattive in cui è previsto il ripristino con essenze arboree, arbusti o inerbimenti permanenti, è fatto obbligo all'esercente della cava di garantire la sopravvivenza e la manutenzione

delle essenze impiantate per almeno 5 anni, sostituendo, ove necessario, quelle eventualmente non attecchite. In tal caso dovrà permanere attiva per 5 anni dalla data di fine lavori, una parte della fideiussione prestata di importo equivalente al valore delle essenze impiantate onde garantire l'eventuale sostituzione di quelle non attecchite.

Nelle aree di pianura destinate all'estrazione di materiali argillosi deve essere predisposto un piano di sistemazione che definisca l'effettiva situazione dell'area interessata, una volta terminati gli interventi connessi all'attività estrattiva (eventuali pompaggi, etc.).

Nelle zone destinate ad attività estrattiva in cui siano presenti specchi d'acqua, ove si decidesse di mantenerli anche al termine dell'attività estrattiva, è necessario che sia preliminarmente verificata la stabilità delle sponde nelle condizioni di massimo e minimo ravvenamento, sia assicurata l'igienicità dell'acqua e siano adottate le misure di sicurezza eventualmente necessarie (cartellonistica, recinzioni, ecc.).

#### **ART.25 - Sistemazione di cave abbandonate**

In tali aree sono consentite operazioni di ripristino di quote tramite riporto di materiali esterni non inquinanti e ritenuti idonei allo scopo. L'interessato dovrà produrre i prescritti pareri, nulla osta, autorizzazioni o quant'altro necessario ai sensi delle vigenti Leggi e norme affinché non si configuri un'attività di discarica abusiva. In particolare dovranno essere prodotti certificati attestanti l'idoneità dei materiali utilizzati nell'operazione di ripristino ambientale e l'assoluta assenza di sostanze inquinanti all'interno degli stessi.

L'intervento sarà assimilato ad una autorizzazione ad attività estrattiva e dovrà osservare quanto previsto nelle N.T.A. del P.A.E. Comunale: la richiesta dovrà essere corredata dei necessari documenti tecnico - amministrativi previsti, ottenere i necessari pareri e nulla osta degli Enti preposti, stipulare una nuova convenzione ed essere successivamente autorizzato. Inoltre ogni anno dovrà essere prodotta apposita perizia giurata sullo stato di avanzamento dei lavori di ripristino ed, al termine dei lavori, congiuntamente al rilascio dell'attestato di regolare esecuzione dei lavori, sarà disposto lo svincolo della garanzia fideiussoria.

#### **ART.26 - Salvaguardia zone boscate**

Non possono essere autorizzate attività estrattive ricadenti in toto o in parte all'interno delle categorie di bosco espressamente tutelate nonchè nei boschi di cui alla lettera G dell'art.31 della L.R. n°17/1991 di seguito riportate:

- 1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi dell'art.10 della Legge n°30 del 4/9/1981;
- 2) boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;
- 3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all'alto



fusto;

4) i boschi governati ad aventi la struttura ad alto fusto;

5) boschi governati a ceduo che ospitino una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette;

6) boschi di cui ai precedenti numeri ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco;

Nel caso in cui la zonizzazione ad attività estrattiva interessi porzioni di superfici boscate, il progetto di sistemazione finale dell'area di cava dovrà prevedere la ricostituzione della copertura forestale.

Nella aree estrattive per le quali si prevede un ripristino a bosco, la compagine di essenze impiegate deve essere adatta all'ambiente per struttura e composizione, avendo cura di garantire la massima diversità specifica.

Il numero di piante per unità di superficie dovrà essere ottimale rispetto alle caratteristiche del terreno da sistemare e tali da configurare la struttura a bosco. E' fatto obbligo all'esercente di garantire la sopravvivenza e la manutenzione delle essenze impiantate per almeno 5 anni, sostituendo, ove necessario, quelle eventualmente non attecchite. In tal caso, come previsto nei precedenti articoli, dovrà permanere attiva per 5 anni dalla data di fine lavori, una parte della fideiussione prestata di importo equivalente al valore delle essenze impiantate onde garantire l'eventuale sostituzione di quelle non attecchite.

#### **ART.27 – Gestione delle unità minime d'intervento**

Le unità minime d'intervento (u.m.i.) nelle quali sono stati suddivisi alcuni Poli o Ambiti costituiscono la più piccola porzione per la quale è possibile richiedere un'autorizzazione all'attività estrattiva. Ovviamente non si esclude la possibilità che sia avanzata un'unica richiesta per due o più u.m.i..

La preliminare procedura di Screening o di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) dovrà valutare il progetto dalla u.m.i. nel contesto dell'intero Polo o Ambito in cui è inserita, nell'ipotesi di tutti i possibili scenari estrattivi. Le prescrizioni derivanti dallo Screening o dalla VIA saranno vincolanti anche per le altre u.m.i. appartenenti allo stesso Polo o Ambito. E' ovvio che le u.m.i. successive, all'atto della sottoposizione dei rispettivi progetti estrattivi alla procedura di Screening o VIA debbano prendere atto dei contenuti e delle prescrizioni relative alle u.m.i. già sottoposte in precedenza.

#### **ART.28 – Gestione delle risorse provenienti da attività diverse**

Il Comune di Forlì dispone di un quantitativo assegnato dal P.I.A.E., di 60.000 mc di ghiaie e sabbie derivanti da interventi non finalizzati alle attività estrattive per i quali può essere richiesta ed autorizzata la commercializzazione del materiale estratto.

Tali materiali, ottenuti da interventi di scavo non finalizzati a realizzare una cava ma come conseguenza della realizzazione di un progetto di tipo diverso, in passato spesso destinati a discarica, potranno ottenere un'autorizzazione specifica alla loro commercializzazione, concorrendo quindi a soddisfare il fabbisogno comunale di inerti.

E' possibile richiedere la commercializzazione di inerti derivanti da scavi per "interventi non finalizzati ad attività estrattiva" a condizione che tali interventi non ricadano nelle zone classificate a vincolo assoluto per le attività estrattive riportate nella Tavola n.2 del P.A.E. "Carta delle Zone Incompatibili".

L'esecuzione dei lavori è subordinata al rilascio, da parte dell'Ente competente, del provvedimento autorizzativo relativo ai lavori principali da realizzare (laghetti irrigui, bonifiche agrarie ecc.). Per l'utilizzo e la commercializzazione dei materiali ricavati dagli scavi, l'Amministrazione Comunale rilascia anche un provvedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 17/91. I progetti dovranno contenere, oltre a tutta la documentazione prevista per il rilascio dell'autorizzazione relativa ai lavori principali da realizzare, almeno gli elaborati previsti alle lettere a),b), c), d), e), f) e g) ed i) del comma 1 dell'art. 13 della L.R. n.17/91.

L'intervento, nel caso rientri fra i progetti previsti dalla L.R. n.9/1999 "Disciplina della valutazione d'impatto ambientale" e s.m.i. dovrà preliminarmente superare la procedura di Verifica (Screening) o V.I.A. (Valutazione d'Impatto Ambientale). Il progetto, sottoposto a tale procedura, dovrà prevedere in modo specifico l'estrazione e la possibile commercializzazione dei materiali ottenuti dagli scavi.

Solo in caso di esito favorevole della procedura di Screening o di V.I.A. potrà essere presentata la richiesta di provvedimento autorizzativi all'Ente competente.

Il rilascio del provvedimento autorizzativo è quindi subordinato, come normalmente avviene per le cave:

- al parere favorevole dell'Unità Geologica del Comune di Forlì;
- al parere favorevole della Commissione Infraregionale Attività Estrattive;
- alla stipula della convenzione prevista dalla L.R. n.17/91 nella quale, come per tutte le attività estrattive, sarà prevista un'opportuna garanzia fideiussoria ed il versamento annuale degli oneri estrattivi al Comune.

Le modalità di svincolo della fideiussione sono contenute all'art.11 dello schema di convenzione tipo allegato alle presenti N.T.A.

Per l'assegnazione di quantitativi derivanti dagli scavi per la realizzazione di laghetti agricoli ad uso irriguo (che nella fattispecie trattasi del caso più frequente), con cadenza quinquennale verrà emanato un bando al fine di assegnare, fino ad esaurimento, i quantitativi autorizzabili (60.000 mc) ai richiedenti.

Al fine di valutare l'ammissibilità delle richieste e quindi degli interventi, fermo restando la compatibilità urbanistica dell'invaso, verrà stilata una graduatoria fra le candidature pervenute sulla base delle reali e comprovate necessità di miglioramento agrario aziendale.

Il punteggio sarà attribuito secondo i seguenti criteri:

PARAMETRO	TIPOLOGIA	PUNTEGGIO
Conduzione	coltivatore diretto	6
	imprenditore agricolo	4
	altro	1
Colture in atto	actinidia	1,0/ha
	frutteto	0,6/ha
	altro	0,1/ha
Superficie aziendale	superficie complessiva	0,5/ha
Modalità di riempimento	captazione fossi e scoline	6
	attingimento fluviale	2
	attingimento da pozzo	1

Il quantitativo massimo di materiali pregiati estraibili per interventi di questa tipologia non potrà comunque eccedere i 30.000 mc.

La reale e comprovata esigenza di invaso sarà valutata sulla base delle seguenti esigenze colturali irrigue:

- actinidia: 4.000 mc/ha
- frutteto: 1.000 mc /ha
- altro 500 mc /ha

La capienza dell'invaso non potrà eccedere le esigenze irrigue calcolate come sopra.

**TITOLO IV°**  
**- ZONIZZAZIONI E QUANTITATIVI ESTRAIBILI -**

**Art. 29 - Quantitativi estraibili**

Sulla base di quanto previsto dal Piano Infraregionale per le Attività Estrattive, che ha valutato in 3.380.000 mc la disponibilità decennale di materiali inerti lapidei per soddisfare parzialmente il fabbisogno del Comune di Forlì, i quantitativi massimi estraibili nel decennio di validità del presente Piano 2006-2016, sono i seguenti:

<b>SABBIE E GHIAIE:</b>	<b>mc. 1.865.374</b>
<b>SABBIE DI MONTE:</b>	<b>mc. 450.000</b>
<b>ARGILLE:</b>	<b>mc. 500.000</b>

Pertanto sono autorizzabili i seguenti quantitativi massimi utili estraibili:

**Polo: “S. Leonardo”**

mc. 500.000 (argille)

**Polo “Castiglione”**

mc. 450.000 (sabbie di monte)

**Polo “Vecchiazzano”**

mc. 1.500.000 (ghiaie e sabbie)

**Polo Ladino**

mc. 245.374 (ghiaie e sabbie)

**Ambito “Villa Rovere”**

mc. 120.000 (ghiaie e sabbie)

**Art. 30 - Zonizzazioni**

L'attività estrattiva è consentita unicamente all'interno delle zone omogenee di escavazione individuate e perimetrate nelle cartografie del presente Piano delle Attività Estrattive del Comune di Forlì che costituisce variante specifica al Piano Regolatore Generale ai sensi della L.R. n.17/91 e successive.



**CONVENZIONE TIPO PER ATTIVITA' ESTRATTIVA**  
**AI SENSI DELLA L.R. 18/7/1991, N. 17, ARTT. 11 E 12.**

fra:

il Comune di Forlì (che in seguito verrà citato come Comune), codice fiscale 00606620409, per il quale interviene nel presente atto \_\_\_\_\_ competente alla stipulazione dei contratti dell'Ente in base alla legittimazione conferitagli dall'art.107, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e dall'articolo 38, comma 6, lettera b) dello Statuto del Comune di Forlì, nonché ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del regolamento comunale per la disciplina dei contratti

e

la ditta \_\_\_\_\_ (che in seguito verrà citata come ditta) rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, o chi per esso, nella qualità di rappresentante legale della ditta \_\_\_\_\_ con codice fiscale \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ come risulta da regolare certificato di iscrizione del registro delle imprese rilasciato dalla Camera di Commercio in data \_\_\_\_\_, esercente dell'attività estrattiva in quanto avente diritto sulle aree di scavo;

nonchè

il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, il quali interviene ed agisce in questo atto in qualità di proprietario dei terreni oggetto dell'attività estrattiva per le incombenze di cui all'art.12, comma 5° della L.R. n°17/91.

Premesso:

- che la ditta \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ con protocollo di ricezione n. \_\_\_\_\_ ha presentato al Comune domanda tesa ad ottenere l'autorizzazione per la coltivazione della cava “\_\_\_\_\_” finalizzata all'estrazione di \_\_\_\_\_;
- che in ottemperanza alle disposizioni in materia di attività estrattiva con particolare riferimento alla Legge Regionale n°17/1991 è necessario procedere alla stipula di una convenzione;
- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è compresa nella zona denominata “\_\_\_\_\_” del PAE 1996-2006 del Comune di Forlì, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_;
- che la stessa area è identificata al Catasto Terreni del Comune di Forlì al Foglio \_\_\_\_\_ con le Particelle \_\_\_\_\_, confinante a nord con proprietà \_\_\_\_\_, a sud con proprietà \_\_\_\_\_, ad est con proprietà \_\_\_\_\_ ed a ovest con la restante proprietà \_\_\_\_\_;
- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva da \_\_\_\_\_;
- che il progetto di coltivazione è stato preliminarmente sottoposto alla procedura di \_\_\_\_\_ ai sensi della L.R. n.35/2000 (disciplina della procedura di valutazione d'impatto ambientale);
- che con delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il progetto ha superato la procedura \_\_\_\_\_ a condizione dell'osservanza di alcune prescrizioni;
- che contestualmente alla domanda la ditta \_\_\_\_\_ ha presentato il piano di coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona, durante ed al termine dell'attività, già adeguato alle disposizioni scaturite dalla procedura di \_\_\_\_\_;
- che gli atti progettuali prevedono, sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici o privati e attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91 ed alle specifiche disposizioni di cui all'art. 10 delle norme di attuazione del PAE in argomento;

- che la Circostrizione n. \_\_\_\_\_ ha espresso parere favorevole in data \_\_\_\_\_ ;
- che l'A.U.S.L. di Forlì ha espresso parere favorevole in data \_\_\_\_\_ ;
- che l'ARPA di Forlì ha espresso parere favorevole in data \_\_\_\_\_ ;
- che il Servizio Viabilità del Comune di Forlì ha espresso parere favorevole in data \_\_\_\_\_ ;
- che la Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ha espresso parere favorevole in data \_\_\_\_\_ ;
- che la competente Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive ha esaminato, ai sensi della L.R. n°17/1991, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nella seduta n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ esprimendo parere favorevole (pratica n. \_\_\_\_\_, registro n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_) subordinato ad alcune prescrizioni ed in particolare \_\_\_\_\_ ;
- che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con delibera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;
- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti con numeri di protocollo \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, atti che in seguito verranno citati come atti di progetto;
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

#### **DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:**

- domanda in carta legale;
- titoli conferente il diritto alla coltivazione;
- estratti di mappa e di partita catastale;
- certificato della Camera di Commercio di Forlì-Cesena di iscrizione al registro delle imprese e di insussistenza di procedure fallimentari;
- proposta di convenzione ai sensi della L.R. n°17/91;
- designazione del Direttore dei lavori ai sensi del D.P.R. n°128 del 9/4/1959;



- delibera di \_\_\_\_\_ favorevole (atto Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_);

**DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE TECNICO:**

---

---

---

---

---

---

---

---

Ciò premesso

la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

**TITOLO I°**

**ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA**

Art. 1

*Superficie di cava*

L'area interessata dall'intervento è di mq \_\_\_\_\_ di cui mq \_\_\_\_\_ oggetto di escavazione (mq \_\_\_\_\_ + mq \_\_\_\_\_ subordinati all'ottenimento del decreto di deroga all'art. 104 del D.P.R. n.128/59) e mq \_\_\_\_\_ per aree di servizio e deposito temporaneo;

Art. 2

*Tipo di materiale da coltivare*

Il materiale estratto è costituito da ghiaia e sabbia ed il volume massimo di materiale utile estraibile è di mc \_\_\_\_\_ (mc \_\_\_\_\_ + mc \_\_\_\_\_)

subordinati all'ottenimento del decreto di deroga all'art. 104 del D.P.R. n°128/59), così come indicato dagli atti di progetto, in conformità con quanto previsto dal vigente PAE in termini volumetrici per l'area in questione.

### Art. 3

#### *Lavori di coltivazione*

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

- a) il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto;
- b) la profondità massima raggiungibile cui potranno essere spinti gli scavi è di m. 3,0 rilevati rispetto all'attuale piano di campagna, fermo restando che una puntuale indicazione delle quote è fornita dal rilievo topografico allegato alla documentazione tecnica presentata e che comunque tale profondità dovrà essere conforme alle previsioni di cui agli artt. 18 e 19 delle norme tecniche di attuazione del PAE vigente;
- c) conformemente a quanto stabilito dagli artt. 18 e 19 delle norme tecniche di attuazione del PAE, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di + m 1,00 rispetto al livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione, la stessa dovrà essere tamponata con idonei materiali, utilizzando preferibilmente il materiale estratto; la Ditta dovrà, in tal caso, comunicare tempestivamente l'accaduto all'Ufficio Geologico del Comune di Forlì per gli opportuni controlli e verifiche, fatti salvi i provvedimenti, anche sanzionatori, conseguenti;
- d) qualora la falda fosse intercettata ad una profondità diversa da quella prevista nel PAE, la Ditta dovrà mantenere comunque il franco previsto al punto b) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione secondo i tempi e i modi previsti dall'art. 16 della L.R. 17/91 e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c);
- e) installazione a spese della Ditta, prima dell'inizio dei lavori di estrazione, di tutti i piezometri di controllo previsti fornendo contestualmente all'Ufficio Geologico del Comune di Forlì apposita cartografia in scala adeguata con l'ubicazione di tali strumenti.

Le letture delle quote piezometriche dovranno essere trasmesse al succitato Ufficio con cadenza almeno mensile.

In ogni caso, il Comune potrà richiedere, motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture;

- f) prima di ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie come da progetto presentato; fermo restando che eventuali correzioni o integrazioni saranno effettuate previo accordo con l'Ufficio Geologico del Comune di Forlì;
- g) per cinque anni dopo la sistemazione finale la Ditta dovrà controllarne il piano di campagna ripristinandolo qualora si verificassero cedimenti o assestamenti.

#### Art. 4

##### *Perimetrazione area di cava*

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati come da prescrizioni topografiche comunali previste all'art.10 del PAE Comunale vigente.

#### Art. 5

##### *Cartello all'accesso della cava*

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- tipo di materiale estratto;
- denominazione della cava;
- ditta esercente;
- direttore dei lavori;
- sorvegliante;
- estremi dell'atto autorizzativo;
- scadenza autorizzazione convenzionata;
- orari di lavoro.

## **TITOLO II°**

### **TARIFFE – GARANZIE - OBBLIGHI**

#### Art. 6

##### *Denuncia inizio lavori*

La Ditta deve comunicare la data d'inizio dei lavori almeno 8 giorni prima, nei modi previsti dall'art. 28 del D.P.R. n.128/1959, come modificato ed integrato dal D.Lgs.624/1996, al Comune, alla Provincia di Forlì-Cesena e all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì, allegando alla denuncia il Documento di Sicurezza e Salute di cui all'art.6 del D.Lgs.624/1996.

Contestualmente alla denuncia d'esercizio la Ditta dovrà trasmettere alla Provincia di Forlì-Cesena e all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto e, se non fosse ancora stato fatto, la comunicazione di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale, di cui all'art.7 del D.Lgs.624/1996.

#### Art. 7

##### *Durata autorizzazione*

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e dell'art.9 delle norme tecniche del PAE comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni \_\_\_\_\_ compresa la sistemazione definitiva, con decorrenza dalla data di notifica alla Ditta della relativa autorizzazione.

#### Art. 8

##### *Proroga della convenzione*

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2°, della L.R. 17/91, la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata complessiva superiore ad anni uno.

#### Art. 9

##### *Tariffe*

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con provvedimento della Giunta regionale.

#### Art. 10

##### *Garanzia per gli obblighi della convenzione*

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

- a) L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) corrispondente al 100 per cento della spesa presunta per l'esecuzione delle opere di sistemazione finale della cava come calcolato dalla Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Forlì .
- b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di ..... (fideiussione bancaria o assicurativa) contratta in data ..... presso l'Istituto ....., ferma restando la possibilità di cambiare istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.
- c) La suddetta garanzia fideiussoria sarà costituita a tempo indeterminato e comunque dovrà rimanere valida fino alla formale autorizzazione allo svincolo, che avverrà secondo le modalità di cui al successivo art. 11.
- d) Il contratto fideiussorio deve contenere l'impegno di pagamento a prima richiesta entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza scritta del Comune e la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile.

#### Art. 11

##### *Svincolo della fideiussione*

Lo svincolo della fideiussione è regolato come segue:

- a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, la Ditta dovrà presentare formale richiesta di svincolo,

corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori;

b) la completa e regolare esecuzione dei sopraccitati lavori dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Dirigente responsabile, sulla base di un'istruttoria del competente Ufficio Geologico del Comune di Forlì;

c) detto certificato, attestante la regolare esecuzione dei lavori di sistemazione, dovrà essere notificato alla Ditta entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento dell'attestazione di ultimazione lavori, di cui alla precedente lettera a); il rilascio di tale certificato comporta autorizzazione allo svincolo delle garanzie fideiussorie;

d) fintanto che non sia autorizzato lo svincolo della fideiussione, il Comune potrà chiedere al fideiussore, nei limiti della garanzia prestata, il pagamento delle somme necessarie in caso di inadempienze, da parte della Ditta, alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, tali da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo del Comune; l'istituto o la compagnia, che ha prestato la garanzia, dovrà mettere a disposizione del Comune le somme richieste entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza scritta, come previsto alla lettera d) del precedente articolo 10;

e) la richiesta, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata a firma del Dirigente competente, deve essere motivata dalle inadempienze di cui sopra.

## Art. 12

### *Lavori di sistemazione finale difformi*

Qualora, a seguito dell'istruttoria del competente Ufficio comunale / Geologico, di cui al precedente articolo 11, siano riscontrate difformità rispetto agli atti di progetto, il Comune notificherà alla Ditta, entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della attestazione di ultimazione lavori, l'accertamento della non regolarità dei lavori, concedendo un termine, non superiore a 180 giorni, per la regolarizzazione.

Trascorso il termine concesso per la regolarizzazione, l'Ufficio Geologico del Comune effettuerà, nei successivi 90 giorni, una nuova istruttoria ed, in caso siano nuovamente riscontrate difformità rispetto agli atti di progetto, il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sulla Ditta l'eventuale maggior spesa.

### Art. 13

#### *Opere connesse con la coltivazione - Danni*

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) a provvedere all'esecuzione di un manto bituminoso sulla strada di accesso della cava alla rete viaria pubblica per una lunghezza di almeno cento metri; detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta, d'accordo col Comune, nel caso in cui la cava sia adiacente la viabilità pubblica;
- c) ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- d) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

### Art. 14

#### *Registrazione*

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della presente convenzione dandone idonea attestazione al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 26/4/1986, n. 131.

### Art. 15

#### *Titoli abilitativi*

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non sono necessari i titoli abilitativi previsti dalla Legge Regionale 25 novembre 2002 n.31 in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie di cui alla legge stessa. Non necessitano, quindi, della concessione edilizia cui alla citata Legge 10/77 le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava, il frantoio mobile con le relative strutture non fisse ed i successivi interventi di recupero o

sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico titolo abilitativo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

#### Art. 16

##### *Mancato pagamento oneri*

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione (art. 16, L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; un'eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

### **TITOLO III° CONTROLLI**

#### Art. 17

##### *Misure e controlli - Relazione annuale sull'attività estrattiva*

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una perizia giurata annuale sullo stato dei lavori.

Detta perizia giurata dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità;



- dichiarazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti annuali di cui agli articoli 6,8 e 52 del D.Lgs.624/1996 inerenti l'attestazione annuale di sicurezza, la riunione annuale dei dipendenti e l'aggiornamento della relazione sulla stabilità dei fronti di scavo.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto a tutto il mese di novembre indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta.

#### Art. 18

##### *Vigilanza e controlli*

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

### **TITOLO IV°**

#### **CONDIZIONI PARTICOLARI**

#### Art. 19

##### *Lavori di manutenzione*

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

#### Art. 20

##### *Varianti*

Sono ammesse varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di sistemazione finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata,

delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo di materiale utile estraibile. Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11, 12, 13, 14.

#### Art. 21

##### *Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione*

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Non possono comunque essere apportate varianti agli atti di progetto.

#### Art. 22

##### *Deroghe ex art. 104, D.P.R. 128/59*

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del D.P.R. 128/59, sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico Decreto Provinciale di deroga. Condizione necessaria è che la Ditta abbia stipulato la presente convenzione e sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di deroga.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza dello specifico decreto provinciale di deroga e delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

#### Art. 23

##### *Sistemazione finale - discarica*

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto.

Contemporaneamente all'avvio del cantiere di cava, dovrà essere realizzato il rimboschimento nelle zone non interessate dall'attività estrattiva.

Per quanto riguarda l'area da rimboschire all'interno della zona di scavo, per ogni lotto che verrà completato si dovrà procedere alla copertura con terreno vegetale di qualità e spessore idonei (minimo 1 metro) e all'impianto delle essenze forestali individuate allo scopo. Le piantine dovranno

essere di buon sviluppo e di dimensioni adeguate alla specie.

Per i cinque anni successivi all'impianto e comunque fino al raggiungimento di un attecchimento sufficiente, va effettuato il controllo delle piante messe a dimora eseguendo anche lo sfalcio della vegetazione erbacea in modo da evitare il soffocamento delle stesse. Non dovranno comunque essere utilizzati diserbanti.

La proprietà sarà obbligata alla manutenzione delle zone boschive per almeno 5 anni dopo la conclusione dei lavori avvenuta secondo le procedure di cui all'art.11.

Prima di provvedere all'esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporto di materiali, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri e/o autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area di cava. Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale.

Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di MPS, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

#### Art. 24

##### *Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico*

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo con il benestare scritto della competente autorità.

#### Art. 25

##### *Rinvenimento di ordigni bellici*

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente

convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta è obbligata a comunicarlo direttamente e tempestivamente alla competente Autorità Militare ed al Sindaco.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori, di mettere in atto e mantenere le misure di sicurezza necessarie per evitare il rischio di scoppio accidentale e di furto, e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare.

#### Art. 26

##### *Locali per ricovero e servizi igienici*

I locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 e del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 424 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

#### Art. 27

##### *Eventuale pesatura inerti*

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'articolo 7 della presente convenzione.

#### Art. 28

##### *Situazioni non prevedibili*

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Art. 29

*Rinvio alle altre norme vigenti*

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE vigente, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 30

*Contenzioso*

Tutte le controversie inerenti a diritti soggettivi che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione sono decise mediante arbitrato rituale di diritto ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, come consentito dall'art.6, comma 2, della legge n.205/2000.

Il collegio arbitrale è composto da tre componenti di cui uno scelto da ciascuna parte ed un terzo scelto di comune accordo tra le parti stesse.

In assenza di nomina o di accordo sul terzo arbitro, alla scelta provvede il presidente del Tribunale di Forlì.

Art. 31

*Traffico e viabilità*

La Ditta dovrà utilizzare esclusivamente la viabilità prevista negli atti di progetto e precisamente \_\_\_\_\_.

Inoltre dovrà provvedere a mantenere in normale stato di manutenzione la viabilità utilizzata per il trasporto degli inerti estratti. Al termine dei lavori di cava dovrà essere rifatto il manto di usura stradale per tutto il tratto di viabilità di cava.

Resta inteso inoltre che la Ditta dovrà ottenere tutti i necessari nulla osta degli Enti proprietari delle strade utilizzate.

Art. 32

### *Norme particolari*

Onde ridurre al minimo il disagio dovuto al sollevamento di polveri, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali, dalla movimentazione dei mezzi, dalle piste di accesso nonché dai cumuli di materiali estratto, sia prima delle fasi di carico sia quello depositato, presso l'impianto mobile di lavorazione.

Nelle giornate particolarmente ventose andranno ridotte al minimo le operazioni che possono dare origine a sollevamento di polveri in modo da proteggere gli edifici di civile abitazione posti nelle vicinanze e prevedendo, se necessario, anche l'interruzione dei lavori onde evitare il trasporto di polveri sulle case limitrofe.

Forlì, \_\_\_\_\_